BANDO PER IL FINANZIAMENTO

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE E DI ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI STRANIERI
(anno scolastico 2006/2007)

Art. 1

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Sulla base del "Programma degli interventi prioritari e urgenti del 2006" approvato in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 con deliberazioni della Giunta regionale n. 1506 del 30 giugno 2006 e n. 2007 dd. 31 agosto 2006, e nell'ambito del "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2006/2007" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1675 del 21 luglio 2006, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace emana il presente bando per l'attuazione degli interventi relativi alle attività didattiche di educazione interculturale e di accoglienza degli allievi stranieri, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 2006, n. 0228/Pres.
2. La finalità perseguita è quella di garantire ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso al sapere e di promuovere la diffusione della didattica interculturale.
3. Ai fini del presente bando sono considerati stranieri anche gli studenti nati in Italia o all'estero aventi cittadinanza italiana in ragione della cittadinanza di uno dei genitori, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

Art. 2

Attività finanziabili

1. Sono ammesse al finanziamento le attività finalizzate a:
   a) *l'educazione interculturale,* prevista dal piano dell'offerta formativa, per gli allievi di qualsiasi classe, e realizzata anche attraverso lo sviluppo della dimensione laboratoriale, la valorizzazione delle lingue e culture di origine, la rilettura dei curricoli in chiave interculturale e trasversale, l'utilizzo delle lingue comunitarie per gli apprendimenti disciplinari, il coinvolgimento delle famiglie, la collaborazione con Associazioni ed Enti che operano nel settore ;

b) *l'apprendimento della lingua italiana* quale seconda lingua, riservato a gruppi (gruppi/classe, classi di rotazione anche formate con studenti iscritti in più scuole purchè facenti parte di una rete) di **minimo 6 allievi stranieri**, salva la deroga dal minimo nei casi di istituzioni scolastiche di piccole dimensioni particolarmente decentrate;

c) *la mediazione linguistica e culturale* finalizzata all'accoglienza delle famiglie e degli studenti stranieri, nonché al sostegno individualizzato di questi ultimi;

d) *i progetti innovativi,* con particolare riferimento alla realizzazione di servizi informativi ed educativi finalizzati all'accoglienza ed al sostegno delle famiglie degli alunni stranieri, al miglioramento della interrelazione tra la scuola, i servizi socio-assistenziali del territorio e le famiglie dei destinatari.

Art. 3

Destinatari

1. Il finanziamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) – "*Educazione interculturale*" è destinato a **tutte le istituzioni scolastiche** statali e paritarie aventi sede nella regione, che hanno tra gli iscritti studenti stranieri, indipendentemente dalla data del loro inserimento nel sistema scolastico italiano.
2. Il finanziamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua*" è destinato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nella regione, di **scuola primaria, secondaria di primo grado**, **secondaria di secondo grado**, che abbiano tra gli iscritti studenti stranieri inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2004/2005 o anni successivi.
3. Il finanziamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) "*Mediazione linguistica e culturale"* è destinato a **tutte le istituzioni scolastiche** statali e paritarie aventi sede nella regione, che abbiano tra gli iscritti studenti stranieri inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2004/2005 o anni successivi.
4. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) "*Progetti innovativi"* è destinato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nella regione che:
   - abbiano sottoscritto un un accordo di rete costituito da almeno 3 Istituzioni scolastiche aventi sede nella stessa provincia:
   - abbiano una percentuale di allievi stranieri iscritti **non inferiore all'8%**,

- abbiano sottoscritto un **protocollo d'intesa con l'Ente locale**, singolo o associato, o si impegnino a sottoscriverlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento, finalizzato a programmare ed attuare congiuntamente interventi e servizi educativi per il miglioramento della interrelazione tra la scuola, i servizi socio-assistenziali del territorio e le famiglie dei destinatari, prevedendo una partecipazione finanziaria dell'Ente locale singolo a associato non inferiore al 40% del contributo che sarà assegnato con il procedimento di cui al presente bando.

5. Il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) *"Progetti innovativi"* viene concesso all'istituzione scolastica capofila della rete, che è ammessa a presentare la domanda di finanziamento..
6. Il finanziamento viene concesso a seguito di presentazione di apposita domanda, secondo le modalità indicate all' articolo 6.
7. Per le istituzioni scolastiche paritarie il finanziamento viene concesso **all'ente gestore** delle medesime, che è ammesso a presentare un'unica domanda per tutte le istituzioni gestite.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. Le attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) "*Educazione interculturale*", devono svolgersi in orario curricolare per almeno **20 ore annue** e sono effettuate dai docenti della classe anche con collaborazioni esterne; ove possibile, prevedono la realizzazione di percorsi pluridisciplinari che coinvolgano tutto il gruppo classe, anche con l'utilizzo delle codocenze, sottogruppi classe, metodologie laboratoriali, che valorizzino le opportunità presenti nel tessuto territoriale.
2. Per accedere al finanziamento delle attività di cui alle lettere b) - "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua*" e c) – *"Mediazione linguistica e culturale"* dell'articolo 2, comma 1, le istituzioni scolastiche devono **al contempo**, pena la non ammissione al finanziamento, presentare domanda di finanziamento per le attività **di educazione interculturale** di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1.

   Le istituzioni scolastiche debbono altresì impegnarsi a:

   - inserire nel Piano dell'offerta formativa, un "Protocollo di accoglienza", che illustri le modalità individuate dall'Istituto per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

- prevedere la partecipazione durante l'anno scolastico del dirigente scolastico e di alcuni docenti della scuola agli incontri di monitoraggio e verifica delle attività di cui al presente bando;
- prevedere la partecipazione di alcuni docenti a percorsi formativi per l'insegnamento dell'italiano lingua seconda, anche proposti dall'Amministrazione regionale.

3. Per accedere al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) "*Progetti innovativi"*, le istituzioni scolastiche di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado devono **al contempo**, pena la non ammissibilità al finanziamento stesso, presentare domanda anche per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) "*Educazione interculturale*", lettera b) - "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua*" e lettera c) – *"Mediazione linguistica e culturale"* ; per la medesima finalità, le istituzioni di sola scuola per l'infanzia devono **al contempo**, pena la non ammissione al finanziamento, presentare domanda per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) "*Educazione interculturale*", e lettera c) – *"Mediazione linguistica e culturale".*
4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua"* devono essere attivate entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, prevedendo una fase intensiva nella prima parte dell'anno scolastico, e successivi momenti di sostegno e rinforzo, e possono essere rivolte anche ad allievi stranieri iscritti nel corso dell'anno scolastico. Per l'insegnamento della lingua italiana devono essere utilizzati i seguenti docenti abilitati, di cui si dovrà dare indicazione nella relazione finale dell'attività:
    - docenti dell'Istituto specializzati per l'insegnamento della lingua italiana quale seconda lingua;
    - docenti di altri Istituti specializzati per l'insegnamento della lingua italiana quale seconda lingua;
    - docenti dell'Istituto dell'area linguistico-umanistica, con orario di cattedra da completare. In tal caso il finanziamento può essere destinato anche quale incentivo per la flessibilità oraria;
    - docenti dell'Istituto dell'area linguistico-umanistica in orario eccedente quello di cattedra;
    - docenti di altri Istituti dell'area linguistico-umanistica in orario eccedente quello di cattedra;

5. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – *"Mediazione linguistica e culturale"* devono essere attivate entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento e possono essere rivolte sia agli allievi che alle loro famiglie, secondo tempi e modalità adeguati alle caratteristiche dell'utenza, con particolare riferimento all'età, alle diversità linguistiche e culturali. Essendo finalizzate al superamento delle difficoltà iniziali o a situazioni particolarmente complesse, le attività di mediazione linguistico-culturale devono avere un carattere non principale rispetto agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - *"Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua".* Per le attività di mediazione linguistica e culturale possono essere utilizzati insegnanti dell'Istituto, ovvero mediatori linguistico culturali con adeguata esperienza e formazione.
6. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) "*Progetti innovativi"* deve essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento un protocollo d'intesa con l'Ente locale, singolo o associato.

Art. 5

Misura del finanziamento e spese ammissibili

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a 1.053.000,00 euro, ed è così ripartito:

a) una quota di 240.000,00 euro è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) "E*ducazione interculturale"*, ed è ripartita tra i soggetti ammessi, in proporzione al numero totale di allievi iscritti nell'anno scolastico 2006/07, assicurando il limite minimo di euro 400,00 per ogni istituzione scolastica;

b) una quota di 70.000,00 euro è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) "P*rogetti innovativi"*, ed è ripartita tra i soggetti ammessi, in rapporto al preventivo di spesa presentato e comunque fino ad un importo massimo di 7.000,00 euro per ciascuna domanda; le risorse non utilizzate saranno destinate all'integrazione della quota di cui alla lettera d) del presente comma: "*Mediazione linguistica e culturale"* e "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua*";

c) una quota fissa di 1.000,00 euro è destinata a ogni istituzione scolastica che abbia presentato domanda per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e che abbia sottoscritto un accordo di rete per la gestione delle attività comuni, lo scambio di esperienze e buone prassi in campo didattico, le azioni finalizzate a promuovere l'attivo

coinvolgimento degli allievi stranieri e delle loro famiglie nella comunità scolastica. La rete deve essere costituita da almeno 3 istituzioni scolastiche aventi sede nella stessa provincia. Tutte le istituzioni aderenti alla rete devono avere una percentuale di allievi stranieri iscritti non inferiore all'8%. Il finanziamento è assegnato all'istituzione scolastica capofila, che provvederà all'amministrazione delle attività di rete;

d) la quota rimanente è destinata al finanziamento delle attività di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) – "*Mediazione linguistica e culturale"* e b) - "*Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua*", in proporzione al numero di allievi stranieri, come individuati tenuto conto dei seguenti **limiti massimi** di finanziamento:
   - per le scuole dell'infanzia: 200,00 euro per ciascun allievo straniero"
   - per le scuole primarie: 500,00 euro per ciascun allievo straniero
   - per le scuole secondarie di primo grado: 500,00 euro per ciascun allievo straniero
   - per le scuole secondarie di secondo grado: 500,00 euro per ciascun allievo straniero.

2. Il contributo è destinato esclusivamente alla copertura dei costi connessi con la realizzazione delle attività indicate nel presente bando.
3. Le spese per acquisto di attrezzature e materiale informativo e didattico, quelle di trasporto e per ingressi a musei, mostre, spettacoli e simili, in quanto specificamente destinate alle attività di cui all'articolo 2, sono ammesse entro il limite massimo del 30% del contributo concesso.
4. Non sono ammissibili a contributo:
   - le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti;
   - le attività già finanziate da altre leggi regionali o statali.

Art. 6

Presentazione delle domande e cause di esclusione

1. La domanda di ammissione e i documenti richiesti , redatti in duplice copia sui moduli allegati al presente bando, devono essere sottoscritti dal Dirigente scolastico o dal Rappresentante legale dell'Ente gestore e trasmessi **entro il 20 ottobre 2006, pena la non ammissione**, al seguente indirizzo :

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace
Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati
Piazza XX Settembre 23 – 33100 Udine.

2. La domanda può essere consegnata direttamente o spedita a mezzo **raccomandata A.R**. entro il termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro postale purchè la medesima pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Nel caso di presentazione della domanda per posta a**ll'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura "Bando per l'educazione interculturale e l'accoglienza degli allievi stranieri**".

4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'ammissione ai benefici del presente bando.

5. Le istituzioni scolastiche paritarie, salvo i casi di esenzione, sono tenute ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda di ammissione.

6. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la **mancata sottoscrizione** della stessa da parte del Dirigente scolastico o del legale rappresentante dell'Ente gestore. Si ricorda che alla domanda va allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Concessione e rendicontazione del finanziamento

1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed è disposta la presentazione di documentazione illustrativa dell'intervento effettuato e dell'utilizzo del contributo regionale, da redigersi secondo la scheda che sarà inviata con la comunicazione di concessione del finanziamento.

2. I finanziamenti possono essere erogati in un'unica soluzione anticipata ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e alla presentazione dell'eventuale protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, comma 4;

3. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti agli articoli 3 e 4 e 5 del presente bando

4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie utilizzeranno i contributi loro concessi ripartendoli in modo coerente rispetto ai progetti presentati in allegato alla domanda di finanziamento.

5. L'istituzione scolastica beneficiaria dei contributi è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione regionale, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio dell'intervento regionale complessivo e del singolo progetto.
6. In coerenza con il protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale approvato con DGR n. 2182 di data 27 agosto 2004 si provvederà al monitoraggio dei progetti realizzati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente bando, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto dati personali quali, a titolo esemplificativo, il codice fiscale degli istituti o il numero degli allievi iscritti, ed ha come finalità la concessione di contributi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale n. 3/2002.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Servizio istruzione e orientamento della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati" Piazza XX Settembre 23 33100 Udine.

Informazioni

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare:
Signora Antonella Sinicco al numero 0432/555814
Signora Patrizia Potenza al numero 0432/555811
Signor Init Mario Smareglia al numero 0432/555815